

TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Ufficio del Giudice Tutelare

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO

LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, TUTORI

Il presente protocollo è stato elaborato per consentire l'adozione di criteri uniformi per la liquidazione dell'equa indennità in favore degli amministratori di sostegno e tutori, che prestano la propria attività nell'ambito delle procedure di volontaria giurisdizione ed al fine di garantire omogeneità nelle liquidazioni da parte del Tribunale.

Normativa di riferimento - art. 379, comma I, c.c., applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo operato dall'art. 411 c.c., che sancisce la protezione dei soggetti deboli, senza pregiudicarne al contempo gli interessi ed il patrimonio, e prevede in via generale la gratuità dell'ufficio tutelare, con la possibilità di riconoscere all'amministratore di sostegno un'equa indennità per l'impegno profuso in favore dell'amministrato, considerate l'entità del patrimonio dello stesso e le difficoltà dell'amministrazione.

La predetta normativa di riferimento fornisce al giudice gli elementi necessari (entità del patrimonio e difficoltà di amministrazione) per parametrare il *quantum* dell'indennità, come precisato anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 1073 del 06.12.1988, affinché questa possa essere considerata "equa".

Parametri di riferimento

-entità del patrimonio- tale parametro ha natura oggettiva dal momento che, in ragione dell'obbligo di rendicontazione che grava sull'amministrazione ai sensi dell'art. 380 c.c., è dato conoscere l'entità dei beni del beneficiario;

-difficoltà dell'amministrazione- tale parametro è rimesso all'apprezzamento del Giudice Tutelare che, partendo dal dato oggettivo, potrà considerare tutti gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di natura non solo patrimoniale, ma anche e soprattutto personale e relative agli aspetti della vita quotidiana del beneficiario.

Per tale ultimo motivo, l'attività dell'amministratore di sostegno dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'indennità, non solo in termini di gestione del patrimonio, delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti dall'amministratore, ma anche tenuto conto delle criticità legate alle caratteristiche del beneficiario in termini di gestione della persona e di cura dei suoi interessi personali.

In presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del suo patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto dove le attività da svolgere siano particolarmente numerose e/o complesse.

Tanto premesso è stato elaborato un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri legali sanciti dal secondo comma dell'art. 379 c.c., fermo il principio per cui l'indennità non può mai pregiudicare il beneficiario.

La liquidazione dell'equa indennità sarà effettuata sulla base dei criteri che seguono:



LIQUIDAZIONE ANNUALE: La richiesta dell'indennità deve essere presentata ogni anno, contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.) e con decorrenza dalla data di incarico, che coincide con l'udienza di giuramento. Qualora la gestione si riferisca ad un periodo inferiore ai dodici mesi (ad es. per intervento decesso dell'amministrato/tutelato o per sostituzione), saranno considerati i parametri indicati ridotti proporzionalmente in base all'effettivo periodo di esercizio.

La mancata richiesta di indennità per un anno non dà diritto, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata, posto che l'indennità non è un diritto soggettivo dell'amministratore di sostegno.

I criteri di cui terrà conto il Giudice Tutelare per effettuare la liquidazione saranno i seguenti:

1) **PATRIMONIO LIQUIDO:** Il calcolo dell'indennità dovrà essere parametrato sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato, determinato tenendo conto del patrimonio economico complessivo (costituito dalla somma del saldo dei c/c, dei libretti di risparmio o di deposito, investimenti in titoli, azioni, polizze etc.), esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione. Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione e rappresenterà il parametro per individuare lo scaglione di riferimento di cui alla tabella indicata nel presente protocollo.

Il patrimonio liquido costituirà la sola base sulla quale applicare l'aumento in percentuale per il patrimonio immobiliare, nonché quella per la complessità dell'attività.

2) **PATRIMONIO IMMOBILIARE:** il Giudice Tutelare terrà conto anche del patrimonio immobiliare dell'amministrato e della sua entità, se trattasi di patrimonio statico o dinamico, applicando una percentuale in aumento sino al 20%.

3) **COMPLESSITA' DELL' ATTIVITA':** Un ulteriore indice di cui il GT terrà conto e che determinerà l'incremento dell'indennità è la valutazione della complessità delle attività compiute dall'ADS che comporterà un aumento percentuale della somma base sino al 30%. In particolare, il Giudice Tutelare dovrà tenere conto dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione espletate (es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.), delle attività di gestione complesse connotate da una elevata conflittualità familiare e/o da peculiari difficoltà inerenti alla cura della persona (es. attivazione di assistenza domiciliare, particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, assunzione di badante e gestione del relativo rapporto di lavoro, risistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare, caso di emarginazione, etc). E' opportuno pertanto rendere una relazione dettagliata sulla gestione e specificare, nella parte finale del rendiconto, il reddito annuale dell'amministrato, il patrimonio mobiliare e gli investimenti complessivi, precisando anche se, in virtù dell'attività dell'ADS, vi è stato un incremento patrimoniale.

RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI: Oltre all'indennità è dovuto all'amministratore di sostegno il rimborso delle spese anticipate in quanto documentate e relative a pratiche amministrative urgenti e/o ad esigenze di immediata tutela del beneficiario. L'amministratore di sostegno potrà sempre procedere al rimborso delle spese documentabili anticipate, mediante prelievo diretto delle stesse dal conto corrente o dal libretto di deposito del beneficiario, con obbligo di specifica rendicontazione al Giudice Tutelare.

La tabella riguarda un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno/tutela

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

PATRIMONIO LIQUIDO IN EURO	LIQUIDAZIONE	AUMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	AUMENTO IN CONSIDERAZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ
----------------------------	--------------	--	---



FINO AD € 3.000,00	FINO A € 500,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA 3.001,00 AD € 6.000,00	DA € 600,00 A € 900,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA 6.001,00 AD € 20.000,00	DA € 900,00 A € 3.000,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA € 20.001,00 AD € 50.000,00	DA € 1.000,00 A € 3.500,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA € 50.001,00 AD € 100.000,00	DA € 1.500,00 A € 6.000,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA € 100.001,00 AD € 300.000,00	DA € 2.000,00 A € 9.000,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA € 300.001,00 AD € 500.000,00	DA € 3.000,00 A € 12.500,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA € 500.001,00 AD 750.000,00	DA € 4.000,00 A € 15.000,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
DA € 750.001,00 AD € 1.000.000,00	DA € 4.500,00 A € 18.000,00	FINO AL 20%	FINO AL 30%
OLTRE € 1.000.001,00	DA € 5.000,00 FINO AL 2%	FINO AL 20%	FINO AL 30%

Per poter rivestire il ruolo di amministratore di sostegno sarà necessario che dal casellario giudiziario non risultino condanne, né carichi pendenti per reati ai danni della pubblica amministrazione, nonché contro il patrimonio. Si provvederà inoltre ad aggiornare e pubblicare l'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ADS nei portali istituzionali, con i correlati riferimenti anagrafici.

Per poter rivestire il ruolo di amministratore di sostegno sarà necessario che dal casellario giudiziario non risultino condanne, né carichi pendenti per reati ai danni della pubblica amministrazione, nonché contro il patrimonio. Si provvederà inoltre ad aggiornare e pubblicare l'elenco degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ADS nei portali istituzionali, con i correlati riferimenti anagrafici.

Nel caso in cui i parametri indicati nelle suindicate tabelle e la peculiarità del caso non consentano di determinare una congrua ed equa indennità resta comunque salva la facoltà da parte del Giudice Tutelare di discostarsi dai valori previsti, con motivazione al riguardo.

I criteri orientativi elaborati vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'Ufficio del Giudice Tutelare ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del Giudice e del professionista chiamato ad espletare l'incarico.

Per quanto riguarda l'efficacia del presente protocollo, fermi i provvedimenti fin qui adottati, il presente protocollo verrà utilizzato con riferimento a tutte le procedure comprese quelle già pendenti alla data della sua sottoscrizione.

Spoleto, 26-3-2025

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Spoleto

Avv. Pietro Morichelli

Pietro Morichelli



Il Presidente del Tribunale di Spoleto

Dott. ssa Claudia Matteini



Claudia Matteini

